

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente ZITO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (2188), d'iniziativa del senatore Azzaretti e di altri senatori

«Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni» (2234), d'iniziativa della senatrice Ferraguti e di altri senatori

«Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile» (2349), d'iniziativa del senatore Casoli e di altri senatori

**(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2188; assorbimento dei testi dei disegni di legge nn. 2234 e 2349)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 11
GRASSI BERTAZZI (DC) .....	5
MELOTTO (DC), relatore alla Commissione ..	5
PERRICONE (PRI) .....	9
RANALLI (PCI) .....	5

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti**» (2188), d'iniziativa del senatore Azzaretti e di altri senatori

«**Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni**» (2234), d'iniziativa della senatrice Ferraguti e di altri senatori

«**Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile**» (2349), d'iniziativa del senatore Casoli e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2188; assorbimento dei testi dei disegni di legge nn. 2234 e 2349)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti», d'iniziativa del senatore Azzaretti e di altri senatori; «Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni», d'iniziativa della senatrice Ferraguti e di altri senatori; «Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile», d'iniziativa del senatore Casoli e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Comunico che sugli emendamenti del Governo e sui subemendamenti del relatore, illustrati nella seduta antimeridiana di ieri, sono pervenuti i pareri favorevoli della 5<sup>a</sup> e della 1<sup>a</sup> Commissione. Preannuncio che quest'ultima ha manifestato perplessità sull'emendamento proposto dal senatore Ferrara Pietro.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

Propongo che, a base dell'esame, venga assunto il disegno di legge n. 2188. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. È abrogato l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati tutti i decreti e regolamenti ministeriali emanati in attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1. Ne do lettura:

«1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dell'articolo 6-*bis*, comma 1 dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle Unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. Decorsi novanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che la commissione medica periferica o la Direzione generale abbiano chiesto la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica o della commissione medica superiore e d'invalidità civile, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle Unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

3. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali, di cui al precedente comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti, dalle commissioni mediche indicate al precedente comma 2, è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione sul ricorso del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 26 luglio 1988, n. 291».

Poichè su questo emendamento sostitutivo, presentato dal Governo, sono stati presentati alcuni subemendamenti, lo metteremo ai voti per parti separate.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il comma 1 dell'emendamento proposto dal Governo.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato un subemendamento tendente ad inserire, dopo il comma 1, i seguenti commi:

«1-bis. Nell'ambito di ciascuna USL operano uno o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte:

- a) da un medico, specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente;
- b) da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del lavoro.

I medici di cui al comma 1-bis sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della USL territorialmente competente.

1-ter. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

1-quater. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

1-quinquies. Le domande attualmente giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma 1-bis entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

1-sexies. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, nonchè le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che in sede di coordinamento tali subemendamenti diverranno commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, nel testo proposto dal Governo.

I senatori Ferrara Pietro e Grassi Bertazzi hanno presentato un emendamento già illustrato nella seduta antimeridiana di ieri, tendente ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 1, nel testo proposto dal Governo. Ne do lettura:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nella regione Sicilia l'esame delle domande giacenti all'entrata in vigore della presente legge è demandato alle commissioni mediche operanti presso il medico provinciale».

Come dicevo all'inizio, su questo emendamento la Commissione affari costituzionali ha manifestato delle perplessità. Leggo testualmente il parere della 1<sup>a</sup> Commissione in proposito:

«... La Commissione esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti proposti, manifestando tuttavia perplessità sull'emendamento, proposto dal senatore Ferrara Pietro, che, relativamente alla regione Sicilia, attribuisce la competenza per l'accertamento delle invalidità ad apposite commissioni, costituite presso i medici provinciali. Detto emendamento pare infatti invasivo delle competenze in questa materia istituzionalmente spettante a questa regione».

RANALLI. Signor Presidente, anche noi esprimiamo grosse perplessità sul subemendamento presentato dai colleghi Ferrara Pietro e Grassi Bertazzi.

MELOTTO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al parere autorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione sul subemendamento.

Ritengo che la competenza per costituire le commissioni, in ciascuna USL, alle quali demandare l'esame delle domande di invalidità tuttora giacenti per quanto riguarda la Sicilia, spetti all'Assemblea della regione Sicilia.

GRASSI BERTAZZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento governativo di cui ho già dato lettura. Su questo comma il relatore ha presentato i seguenti subemendamenti, già illustrati nella seduta antimeridiana di ieri:

*Al comma 2 dell'emendamento governativo alle righe 5 e 6 le sopprimere le parole: «del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra».*

*Alla riga 6 sostituire la parola: «novanta» con l'altra: «sessanta».*

*Alla riga 8 sopprimere le parole: «o la direzione generale».*

*Alla riga 9 dopo la parola: «accertamenti» aggiungere le altre: «indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale».*

*Alla riga 11 sopprimere le parole: «e della commissione medica superiore e d'invalidità civile».*

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo di tali emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo subemendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo subemendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento governativo, con le modifiche testè accolte.

**È approvato.**

Passiamo all'esame del comma 3 dell'emendamento governativo di cui ho già dato lettura. Su questo comma il relatore ha presentato il seguente subemendamento, già illustrato nella seduta antimeridiana di ieri:

*Al comma 3 dopo la parola: «decide», aggiungere le altre: «entro 180 giorni».*

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3, con la modifica testè accolta.

**È approvato.**

Passiamo all'esame del comma 4 dell'emendamento governativo, di cui ho già dato lettura.

Poichè su questo comma non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti:

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 dell'emendamento governativo il cui testo, con i subemendamenti approvati e con alcune modifiche di carattere formale, risulta così formulato:

#### Art. 1.

«1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26

maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dell'articolo 6-bis, comma 1 dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle Unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali, di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati,

nei casi previsti, dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, della legge 26 luglio 1988, n. 291».

**È approvato.**

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente ad inserire dopo l'articolo 1 il seguente:

**Art. 2.**

1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.

2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

3. Alla copertura dei posti previsti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.

4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.

7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque



connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei Direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalità previste dalla vigente normativa».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il Governo ha presentato un ulteriore emendamento tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. 3.

1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2188 che, se approvato, diventerà articolo 4 del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.  
Passiamo alla votazione finale.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano si asterrà dal votare il provvedimento che introduce

nuove norme per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, così come proposto nel maxi-emendamento del Governo, che, in sostanza altro non è che un vero e proprio disegno di legge.

Il problema delle pensioni di invalidità non è certo nuovo. Anzi, nel nostro paese si è posto più volte all'attenzione dei cittadini e delle forze politiche.

Noi sappiamo che il numero assolutamente spropositato di invalidi civili in Italia è tale da porci ai vertici delle graduatorie mondiali in questo settore.

Sappiamo anche che questo numero così elevato spesso non corrisponde alla reale situazione sanitaria dei beneficiari di dette pensioni. In sostanza, è facile immaginare che molte siano le pensioni cosiddette «di comodo», e che la concessione della pensione di invalidità sia divenuta, in molte realtà, uno strumento per creare consensi di tipo elettoralistico.

Tutto questo non ha fatto altro che danneggiare da un lato in forma grave le casse dello Stato, e dall'altro ha fortemente penalizzato i soggetti che realmente avevano diritto alla pensione perchè portatori di minorazioni o malattie invalidanti.

Nel mese di marzo avevamo sottoscritto un disegno di legge che intendeva abrogare l'attuale sistema di concessione delle pensioni.

I fini di questo disegno di legge erano intenzionalmente provocatori perchè si trattava e si tratta di modificare un sistema che, nonostante le buone intenzioni, si era verificato sostanzialmente incapace di affrontare e risolvere i problemi collegati alla concessione delle pensioni di invalidità.

E come si può leggere nell'ultimo capoverso della relazione che accompagna il disegno di legge n. 2188, volevano stimolare il Governo perchè proponesse al Parlamento un organico disegno di legge volto a riordinare la normativa delle pensioni di invalidità.

Oggi, ci troviamo di fronte un testo che a nostro avviso non solo non migliora la normativa del settore, ma sotto alcuni aspetti aggiunge elementi di appesantimento burocratico.

Vengono, infatti, mantenute le commissioni mediche periferiche, previste dalla legge del 1988, alle quali viene lasciato il controllo in seconda istanza; controllo che è solo basato sulla documentazione cartacea prodotta, per cui queste commissioni non potranno valutare l'effettiva minorazione o malattia invalidante.

A questa osservazione se ne aggiunge un'altra: dette commissioni avranno 30 giorni di tempo per poter respingere la domanda ritenuta non idonea, altrimenti la domanda è accettata secondo il principio del silenzio-assenso.

Ma quante domande potranno effettivamente esaminare le commissioni periferiche? E che valore ha, in situazioni complesse quali quelle sanitarie, un controllo solo cartaceo senza la possibilità di poter esaminare il soggetto?

Non crediamo che il testo al nostro esame possa considerarsi realmente esaustivo di tutti i problemi che il sistema delle pensioni di invalidità pone alla nostra attenzione.

Per queste ragioni, ribadiamo la nostra astensione al provvedimento, nella speranza che la Camera dei deputati possa riflettere meglio

sulla materia ed elaborare una normativa che sia capace di garantire, da un lato, i diritti dei reali portatori delle minorazioni e delle malattie invalidanti, e di evitare, dall'altro lato, quell'uso improprio della concessione di pensioni di invalidità che non pochi danni ha creato alle casse dello Stato e al costume politico del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2188 nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge n. 2234 e n. 2349 restano assorbiti.

*I lavori terminano alle ore 15,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**